Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 **Roma — Venerdì, 25 maggio** **Numero 122**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1039, *che sospende l'applicazione del quarto ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679, ai concorsi che dalla data del decreto stesso risultino già approvati ma non ancora esauriti.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1922, n. 1390;

Veduto il Nostro decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1545;

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione di cui al quart'ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679, in forza della quale la graduatoria dei vincitori di concorsi a cattedre di scuole medie può essere integrata con la graduatoria degli idonei non sarà ulteriormente applicata ai concorsi che alla data del presente decreto risulteranno già approvati ma non ancora esauriti.

La presente disposizione non innova a quelle emanate a favore degli ex-combattenti con gli articoli 50 e 51 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1040, che approva il regolamento per il funzionamento della Commissione centrale per le antichità e le belle arti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726, che sopprime il Consiglio superiore per le antichità e belle arti ed istituisce presso il Ministero della istruzione pubblica una Commissione centrale per le antichità e belle arti.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per il funzionamento della Commissione centrale per le antichità e belle arti di cui al precedente R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 – regolamento che sarà visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO

REGOLAMENTO

Art. 1.

Il presidente della Commissione centrale per le antichità e belle arti è il Ministro dell'istruzione pubblica.

Il Ministro nomina un vice presidente fra i membri della Commissione.

Fa parte di diritto della Commissione suddetta il direttore generale delle antichità e belle arti, con voto consultivo.

Art. 2.

I commissari durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili che alla scadenza del successivo quadriennio.

Art. 3.

Il Ministro sceglierà fra i componenti la Commissione centrale i tre commissari che dovranno costituire la Giunta chiamata a dar parere sulle questioni relative alla tutela delle bellezze naturali, di cui al l'art. 3 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

La Giunta, quando se ne presenti la necessità, farà richiesta al Ministro perchè siano ad essa, volta per volta, aggregate una o più persone competenti in materia idraulica, forestale, geologica e speleologica. Tali commissari straordinari saranno scelti e nominati dal Ministro con suo decreto.

Art. 4.

La Commissione sarà normalmente convocata dal Ministro due volte l'anno, in primavera e in autunno.

Può essere convocata straordinariamente ogni volta che il Ministro lo reputi necessario.

La Giunta sarà convocata tutte le volte che il bisogno lo richiede.

Alle riunioni della Commissione e della Giunta può intervenire, per dare chiarimenti, il capo della divisione competente.

Art. 5.

Gli avvisi di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori saranno comunicati ai componenti della Commissione e della Giunta almeno quindici giorni prima della data della convocazione.

Nello stesso avviso di convocazione il presidente assegnerà a ciascun commissario l'esame preliminare delle varie questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 6.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione e della Giunta occorre la maggioranza dei commissari.

Art. 7.

Segretario della Commissione e della Giunta sarà un funzionario della Direzione generale delle antichità e belle arti.

Art. 8.

I membri della Commissione che non appartengano all'Amministrazione dello Stato hanno diritto ad un'indennità di lire quindici per ogni giorno di seduta quando la Commissione si riunisce nella città in cui essi risiedono.

Qualora il Consiglio si aduni in località diversa da quella della loro abituale residenza e quando i membri prodetti siano incaricati singolarmente di accessi e sopraluoghi fuori della propria residenza, compete loro un'indennità giornaliera di L. 54, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, aumentate di due decimi e ad un compenso di lire una a chilometro per i percorsi sulle vie ordinarie.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della pubblica istruzione
GENTILE.

Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1051, circa l'equipollenza dei titoli di studio per l'ammissione alla R. Accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, che approva l'ordinamento della R. Accademia navale e le successive modificazioni apportate ad esso specialmente col R. decreto 6 luglio 1922, n. 1033;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato all'unanimità parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il penultimo capoverso del citato Regio decreto 6 luglio 1922, n. 1033, è modificato come segue:

« I titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso sono: licenza ginnasiale oppure promozione dalla 2ª alla 3ª classe dell'Istituto tecnico, nautico o commerciale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1055, che modifica quello n. 506, in data 18 febbraio 1923 riguardante le nuove tariffe postali della Somalia italiana.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 506, col quale sono state fissate le nuove tariffe postali per la Somalia italiana;

Ritenuto necessario di far stabilire dal Governo della colonia la decorrenza dell'applicazione delle suddette tariffe;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli delle finanze e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 7 del R. decreto sopracitato è sostituito dal seguente:

« La decorrenza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sarà fissata dal Governatore della Somalia italiana con suo decreto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1057, che abroga l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 368, colla quale la validità delle modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, fu limitata ad un biennio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;

Ritenuta la convenienza di mantenere in vigore le modificazioni con questa sancite agli articoli 6, 10, 29 e 31 dalla precedente legge 7 luglio 1907, n. 429, per l'ordinamento delle ferrovie dello Stato;

Udito il commissario straordinario per le ferrovie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' abrogato l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 368, col quale la validità delle modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, fu limitata ad un biennio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1050, che pone sotto la protezione della legge 16 luglio 1905, n. 423, le invenzioni industriali e i disegni e modelli di fabbrica che figureranno nella quinta Fiera internazionale di Padova dell'anno 1923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella V Fiera internazionale di campioni di Padova dell'anno 1923 godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1063, concernente la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, e fino al 31 dicembre 1923, è data facoltà ai prefetti di confermare definitivamente, con dispensa dal concorso e dal periodo di prova, previsti dal testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, nei posti vacanti di ufficiale sanitario di un Comune o Consorzio, gli ufficiali sanitari provvisori, con regolare nomina prefettizia che, dalla data del 1° maggio 1915, vi prestino ininterrotto servizio.

Al riguardo non è considerato come interruzione il [illegible] militare prestato in dipendenza della recente [illegible] europea.

Art. 2.

[illegible]acoltà, di cui all'articolo precedente, non si ap[illegible] confronto degli ufficiali sanitari provvisori che [illegible]nchè medici condotti, ed è subordinata al con[illegible] parere del Consiglio provinciale sanitario, espresso [illegible]icolareggiata relazione del medico provinciale.

[illegible]gni nomina dovranno, inoltre essere previamente sentiti i Consigli comunali o le rappresentanze consorziali.

Art. 3.

I concorsi per i posti di ufficiale sanitario, già banditi alla data della pubblicazione del presente decreto, sono annullati.

E' fatta eccezione soltanto per quelli pei quali siano iniziate le prove scritte di esame.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1066, che stabilisce le modalità per la riscossione all'estero di alcune tasse devolute al fondo per l'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 35 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Ritenuta la necessità di determinare in quale valuta devono essere pagate all'estero le tasse previste dall'articolo su menzionato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse di cui all'art. 35 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, se dovute all'estero, saranno corrisposte alla pari nella valuta locale corrente nei vari paesi.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Elevazione e fissazione di contributi scolastici; erezioni in Ente morale; approvazione di statuti e delle relative modificazioni; istituzione di R. Consolato; dichiarazione a Monumento Nazionale; estensione di riscossioni consolari; autorizzazione a riscuotere dazi; classificazione di comuni; fusione di Fondazioni in unico Ente; trasferimento di sede comunale; riconoscimento come Corpi morali; nuovi posti di ruolo nelle scuole medie; soppressione di archivio notarile, e trasformazione degli scopi di alcune Confraternite.

N. 918. Regio decreto 21 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Garlasco (Pavia) deve annualmente versare alla R tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 19.507.96, col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 364, è elevato a L. 20.131,93 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 925 Regio decreto 19 aprile 1923, col quale sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola normale femminile « Edmondo De Amicis », di Cuneo, ed approvato il relativo statuto.

N. 926. Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del R. Liceo-ginnasio « Balbo » di Casal Monferrato ed approvato il relativo statuto.

N. 955. Regio decreto 8 aprile 1923, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria ed il commercio, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Volterra.

N. 970. Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Virginia Cassoli Guastavillani e Giulia Cassoli », con sede in Bologna.

N. 971. Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, la fondazione intitolata « Monte di studio Paolorossi », con sede nel comune di Macerata, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità ed è fatta riserva di approvare successivamente il relativo statuto organico.

N. 972. Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Garbagnate Milanese, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 973. Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, la Casa materna di Longara, in Vicenza, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 974 Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto Neurobiologico pro feriti cerebrali con sede in Milano viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 975. Regio decreto 22 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia « Ospedale Principessa Iolanda », con sede nel comune di Asciano (Siena), viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 977. Regio decreto 22 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il legato elemosiniero « Luigi Palomba », nel comune di Afragola, viene eretto in Ente morale e concentrato nella Congregazione di carità del luogo.

N. 981. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, viene istituito un R. Consolato di seconda categoria a Londra con giurisdizione sulle contee di Bedford, Berks, Buckingam, Cambridge, Cornwall, Devon, Dorset, Essex, Norfolk, Northampton, Oxford, Rutland, Somerset, Stafford, Suffolk, Surrey, Sussex, Warwich, Wilt, Worcerster, le isole Scilly e le Bermude.

N. 988. Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, il forte di Osoppo viene dichiarato monumento nazionale.

N. 989. Regio decreto 22 aprile 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica « G. F. Fara » di Sassari ed approvato il relativo statuto.

N. 990. Regio decreto 19 aprile 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del R. Ginnasio « Siotto Pintor » di Cagliari ed approvato il relativo statuto.

N. 991. Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » dell'Istituto tecnico pareggiato « I. Riccati » di Treviso, ed approvato il relativo statuto.

N. 992. Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola normale « B. Baldi » di Urbino ed approvato il relativo statuto.

N. 998. Regio decreto 8 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, si dispone che la giurisdizione consolare del R. Consolato in Nancy comprenda i dipartimenti della Haute Marne Vosges, Meurth et Moselle, Meuse, Moselle e territorio della Sarre, e la giurisdizione consolare del R. Consolato in Strasburgo i dipartimenti del Bas Rhin, Haut Rhin e territorio di Belfort.

N. 1001. Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, si autorizza il comune di Velletri, in provincia di Roma, a riscuotere alcuni dazi propri di consumo su alcuni generi non compresi nelle ordinarie categorie.

N. 1003. Regio decreto 26 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, il comune di Massa viene dichiarato di 3ª classe in rapporto al dazio di consumo, con effetto dal 1° gennaio 1923.

N. 1004 Regio decreto 18 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Fondazione 9ª divisione fanteria » di Verona, viene fusa in unico Ente con la « Fondazione 3 novembre 1918 pro-combattenti della 1ª armata di Firenze ».

N. 1007. Regio decreto 29 aprile 1923, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzato il trasferimento della sede municipale del comune di Clanezzo (Bergamo), dall'attuale capoluogo Clanezzo alla frazione Ubiale.

N. 1008. Regio decreto 26 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Villa Cogozzo viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1009. Regio decreto 29 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Teresa Palmieri d'Ajala Valva, in Monopoli, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma ».

N. 1010. Regio decreto 28 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene fissato in L. 16.564,90 il contributo scolastico che il comune di Caprino Veronese della provincia di Verona deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 a decorrere dal 1° luglio 1920.

N. 1012. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene fissato in L. 10.701,50 il contributo scolastico che il comune di Crispiano della provincia di Lecce deve annualmente versare alla R Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° aprile 1920.

N. 1014 Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari con sede a Tortona, viene riconosciuto come corpo morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1023. Regio decreto 26 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene eretta in Ente morale l'Associazione di pubblica assistenza « Croce verde » di Bologna ed approvato lo statuto relativo.

N. 1025. Regio decreto del 3 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, vengono apportate modificazioni allo statuto dell'Associazione fra gli utenti caldaie a vapore di Genova con sede nella città stessa.

N. 1027. Regio decreto 29 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene approvato lo statuto pel conferimento della borsa di studio Ing. Plinio Sirtori, a favore di studente del R. Istituto tecnico superiore di Milano.

N. 1031. Regio decreto 26 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Vigevano.

N. 1034. Regio decreto 21 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Collegno della provincia di Torino deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 9547,83 col D. L. 6 febbraio 1919, n. 738 è elevato a L. 10.171,83 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 1035. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene fissato in L. 20.231,28 il contributo scolastico che il comune di Carignano della provincia di Torino deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 1036. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene fissato in lire 8236,78 il contributo scolastico che il comune di Riva, presso Chieri, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° luglio 1922.

N. 1037. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Pont Saint Martin, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in lire 3000 col R. decreto 25 aprile 1922, n. 1114, è elevato a lire 3624 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 1038. Regio decreto 29 aprile 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, vengono aggiunti posti di ruolo alle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, in dipendenza della regificazione della scuola tecnica femminile di Genova.

N. 1041. Regio decreto 6 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene soppresso l'archivio notarile mandamentale di Piedimonte d'Alife disponendosi che gli atti e documenti in esso conservati passino in deposito nell'archivio notarile distrettuale di Santa Maria Capua Vetere a cura del comune di Piedimonte di Alife.

N. 1049. Regio decreto 26 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene trasformato il fine inerente al patrimonio delle Confraternite del SS. Rosario, di S. Monica e del SS. Sacramento in Carassai a favore del locale Ospedale amministrato dalla Congregazione di carità.

Scioglimento di Consigli provinciali, comunali e proroga di poteri

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 marzo 1923, sul Regio decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Treviso.

MAESTÀ!

Il Consiglio provinciale di Treviso per le dimissioni rassegnate da oltre due terzi dei suoi componenti non è più in grado di funzionare, e, a termini dell'art. 28 della legge comunale e provinciale, dev'essere rinnovato per intero.

Poichè per le condizioni dello spirito pubblico in rapporto al mutato orientamento dei partiti local, non appare conveniente procedere a breve scadenza alla convocazione dei comizi elettorali, si rende indispensabile lo scioglimento di detto Consiglio e la conseguente nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della Provincia.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Treviso è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta provincia, sono chiamati oltre il Vice prefetto presidente, i signori:

comm. prof. Bensi Giuseppe;
avv. Giorgio Radaelli;
comm. avv. Valentino Pellizzari;
rag. Bertoli Domenico.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Roccella Jonica (Reggio Calabria).

SIRE!

L'Amministrazione del Comune di Roccella Jonica, in seguito alle dimissioni del sindaco, di cinque consiglieri di maggioranza e di quattro della minoranza, è ridotta a soli dieci membri, i quali, d'altronde, pel nuovo orientamento della pubblica opinione verificatosi dopo gli ultimi avvenimenti politici, hanno perduto ogni seguito nel corpo elettorale.

Un'inchiesta recentemente eseguita ha inoltre accertato il completo abbandono dei servizi pubblici e particolarmente dell'illuminazione, della nettezza e manutenzione delle vie interne, del servizio ostetrico e di quello di polizia urbana.

Nella vendita di generi alimentari si commettono gravi arbitri con il tacito consenso degli agenti che sono preposti alla vigilanza; le finanze comunali versano in condizioni preoccupanti anche per il sistematico ritardo nella compilazione dei ruoli delle tasse, fuocatico ed esercizi.

Gli impiegati e salariati comunali non versano i prescritti contributi di R. M. e Cassa di previdenza.

Problemi importanti, specialmente nei riguardi dell'igiene, come quello della fognatura, non sono stati neanche esaminati e, men-

tre si trascurano i servizi essenziali per deficenza di mezzi finanziari, somme considerevoli vengono impegnate in spese facoltative.

Di fronte a queste gravi irregolarità e manchevolezze l'Amministrazione non offre alcun serio affidamento di riparare al disordine dei servizi, nè si ravvisa conveniente procedere alle elezioni suppletive per la reintegrazione numerica della civica rappresentanza, poichè, attese le condizioni dei partiti locali, si verrebbe a formare in tal modo un'Amministrazione non rispondente ai sentimenti della grande maggioranza della popolazione.

Appare pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Raffa Giovanni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, sopracitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bagno (Aquila).

SIRE!

Contro l'Amministrazione comunale di Bagno, sorta dalle elezioni generali dell'ottobre 1920, si è manifestato un vivissimo fermento che ha reso molto preoccupanti le condizioni dell'ordine pubblico per la tensione dei rapporti determinatisi tra i partiti locali in contrasto.

Un'inchiesta recentemente eseguita in seguito alle molteplici denunzie presentate contro l'Amministrazione, ha rilevato gravi irregolarità nella gestione di quella civica azienda. I servizi pubblici sono in abbandono; le strade sono impraticabili; l'igiene è trascurata; il cimitero trovasi in condizioni indecorose; la manutenzione stradale è gestita in economia, senza controllo delle opere e delle spese; gli edifici pubblici danneggiati dal terremoto sono lasciati in rovina; i lavori pubblici sono stati eseguiti senza preventivo tecnico, senza collaudo, senza previsione in bilancio delle spese occorrenti. Spese eccessive sono state sostenute per lavori catastali; le spese vengono in genere erogate senza preventiva liquidazione della Giunta municipale e talora in eccedenza agli stanziamenti del bilancio, si è omessa la riscossione dei ruoli di tasse comunali.

Il malcontento provocato dallo sgoverno della civica azienda ha raggiunto tale intensità ed ha già avuto ripercussioni così sensibili sull'ordine pubblico da rendere necessarie particolari misure di vigilanza, e la crescente eccitazione degli animi costituisce, nell'attuale stato di cose, immediato pericolo di gravi perturbamenti. Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bagno, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gabriele Pizzi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vico di Pantano (Caserta).

SIRE!

Contro l'Amministrazione comunale di Vico di Pantano, sorta

dalle elezioni generali del 1920, si è andata gradatamente intensificando una vivace opposizione, che ha eccitato gli animi dei partiti locali in contrasto, fino a determinare gravi e luttuosi perturbamenti dell'ordine pubblico e l'occupazione della sede municipale.

Un'inchiesta eseguita dopo l'avvenuta reintegrazione dell'Amministrazione, ha accertato il notevole disordine dell'ufficio comunale, la mancata esecuzione delle prescritte verifiche di Cassa, l'omesso esame dei conti presentati dal tesoriere per gli esercizi dal 1916 al 1921, lo stato di abbandono del vecchio cimitero e la deficiente e trascurata manutenzione del nuovo, l'irregolare procedura eseguita per la quotizzazione dei beni demaniali.

Gli addebiti sono stati contestati all'Amministrazione comunale provocando solo deduzioni personali e non soddisfacenti da parte del sindaco, contro il quale si rivolgono le maggiori accuse e che si trova tuttora sottoposto ad istruttoria penale per abuso di autorità e violenza privata.

E poichè le condizioni attuali dello spirito pubblico, in seguito ai luttuosi avvenimenti già verificatisi, si mantengono preoccupanti e tali da far temere nuovi e gravi conflitti, prevalenti ragioni di ordine pubblico, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, il quale nel provvedere al riassetto dell'azienda, svolga anche un tempo opera di pacificazione.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stat per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio de ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vico di Pantano, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art 2.

Il signor avv. Francesco Manna, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di Sua Eccellenza il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che scioglie il **Consiglio comunale** di Melilli (Siracusa).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Melilli, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha spiegato fin dall'inizio azione partigiana, trascurando sistematicamente l'osservanza delle disposizioni che disciplinano il funzionamento della civica azienda.

Un'inchiesta recentemente eseguita ha rilevato il deplorevole disordine nell'ufficio comunale; l'irregolare tenuta dei registri contabili e la persistente omissione delle prescritte verifiche di cassa, che rendono oltremodo difficile l'esatto accertamento della situazione finanziaria dell'Ente; la ripartizione del carico tributario è stata effettuata con criteri di stridente sperequazione; il pubblico denaro è stato sperperato in spese non autorizzate; eccessive indennità sono state corrisposte per trasferte ad amministratori e privati, senza idonea giustificazione.

I pubblici servizi sono trasandati; l'acquedotto è deficiente; la viabilità è in pessime condizioni; la pubblica illuminazione è insufficiente ed è gestita irregolarmente in economia.

Eccessive ed indebite anticipazioni di fondi sono state consentite all'economo, al segretario e agli stessi amministratori; somme notevoli sono state spese per allestimento di progetti senza che sia stata iniziata l'esecuzione di alcuna opera pubblica.

Il vivo malcontento che lo sgoverno dell'Amministrazione ha determinato nella popolazione è andato man mano acuendosi fino a culminare recentemente in sanguinosi conflitti, e perciò, oltre che la necessità di assicurare il riassetto della civica azienda, prevalenti ragioni d'ordine pubblico rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Melilli, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Michele Scappellato è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 3 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Osio Sotto (Bergamo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo

schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Osio Sotto, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dall'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 25 gennaio 1923 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Osio Sotto, in provincia di Bergamo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Osio Sotto, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 29 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di San Salvatore di Fitalia (Messina).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di San Salvatore di Fitalia per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi d'altronde, conveniente, attese le condizioni locali dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 14 dicembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Salvatore di Fitalia, in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Salvatore di Fitalia è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re in udienza del 29 aprile 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Lecce.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Lecce, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 1° febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Lecce;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lecce è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Montecompatri (Roma).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Montecompatri per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 1° febbraio 1923 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Montecompatri in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montecompatri è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 3 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Avola (Siracusa).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R commissario del comune di Avola, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 1° febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Avola, in provincia di Siracusa;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Avola è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 3 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Ceccano (Roma).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario del comune di Ceccano, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altronde, le attuali condizioni dello spirito pubblico di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 1° febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Ceccano in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ceccano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 10 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R commissario straordinario di Urbana (Padova).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Urbana per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 25 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Urbana, in provincia di Padova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Urbana, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 17 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Biancavilla (Catania).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Biancavilla per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, nell'attuale situazione dei partiti locali, l'opportunità di indire subito le elezioni per la ricostituzione della civica rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 21 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Biancavilla, in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Biancavilla, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923 sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Palizzi (Reggio Calabria).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R Commissario del comune di Palizzi, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 14 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Palizzi in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi, emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con D. L. 17 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Palizzi è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Misterbianco (Catania).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Misterbianco, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde conveniente, attese le condizioni dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 25 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Misterbianco, in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Misterbianco è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale riguardante il pagamento anticipato della rendita nominativa consolidato 5 % di scadenza al 1° luglio 1923.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Considerato che col 1° luglio 1923 andrà in attuazione il nuovo sistema di pagamento della rendita nominativa del consolidato 5 % di cui al R. D. 19 febbraio 1922, n. 366, e che per predisporre l'unione, ai titoli in circolazione, di un foglio di ricevute

pel pagamento delle semestralità dal 1° luglio 1923 al 1° luglio 1938 i possessori dei certificati nominativi di detto consolidato sono stati invitati a depositarli alle sezioni di tesoreria provinciale nel periodo dal 20 maggio al 10 giugno 1923;

Considerato che per agevolare le operazioni suddette e per non aggravare di eccessivo lavoro le tesorerie nel momento della scadenza di altri debiti, convenga di anticipare il pagamento della semestralità al 1° luglio 1923 limitatamente al consolidato nominativo 5 %;

Visto l'art. 60 del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

DETERMINA:

Le Sezioni di R. tesoreria sono autorizzate ad iniziare il 20 giugno 1923, limitatamente alla rendita consolidata 5 %, il pagamento della semestralità al 1° luglio 1923 sui certificati nominativi non soggetti a vincolo d'usufrutto o il pagamento dei quali non sia subordinato a speciali condizioni, e che, depositati presso le Sezioni di tesoreria medesime nel periodo dal 20 maggio al 10 giugno 1923, siano muniti del nuovo foglio di ricevute.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 19 maggio 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

Decreto Ministeriale 4 maggio 1923 che scioglie la Commissione liquidatrice del Consorzio approvvigionamento zucchero per usi industriali, sostituendovi un commissario liquidatore unico.

IL COMITATO LIQUIDATORE
DELLE GESTIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che lo istituiva e stabiliva i suoi poteri;

Veduto il decreto Ministeriale 8 giugno 1920, col quale veniva costituito il Consorzio per l'approvvigionamento dello zucchero, per usi industriali e approvato il relativo statuto:

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1921, che scioglieva il predetto Consorzio e ne affidava la liquidazione a una Commissione liquidatrice;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere la Commissione predetta e di affidare ad un commissario unico le ulteriori operazioni di liquidazione;

Determina:

Art. 1.

La Commissione liquidatrice del Consorzio per l'approvvigionamento dello zucchero per usi industriali, istituita con decreto Ministeriale 15 novembre 1921, è sciolta.

La Delegazione ministeriale di cui all'art. 8 dello statuto del Consorzio approvato con D. M. 8 giugno 1920, ed all'art. 2 del predetto decreto del 15 novembre 1921, non che il Collegio dei revisori dei conti di cui agli articoli 11 e 14 del detto statuto del Consorzio, sono soppressi.

Art. 2.

Le ulteriori operazioni di liquidazione, da espletarsi sotto la diretta vigilanza del Ministero delle finanze - Comitato liquidatore delle gestioni di guerra - sono affidate a un commissario liquidatore che viene nominato nella persona del sig. prof. Stefano Susca.

Art. 3.

Al Commissario liquidatore, oltre alle operazioni di liquidazione di cui al precedente articolo, spetta:

a) di adottare, con l'approvazione del Ministero delle finanze, tutti i provvedimenti che si rendessero indispensabili per la più efficace tutela dell'Ente in liquidazione;

b) di curare la definitiva compilazione del bilancio della gestione della Commissione liquidatrice, aggiornato alla data della di lei cessazione.

Art. 4.

A liquidazione ultimata, il commissario formerà il bilancio della propria gestione.

Art. 5.

I bilanci di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno sottoposti all'assemblea generale dei consorziati.

In caso di dissenso fra il commissario liquidatore e l'assemblea, o comunque, di rigetto di un bilancio, le definitive determinazioni sono riservate al Ministero delle finanze (Comitato liquidatore delle gestioni di guerra).

Art. 6.

Le spese per il funzionamento del commissario liquidatore, sono a carico dell'azienda in liquidazione.

Art. 7.

I libri e gli atti del Consorzio saranno depositati, a liquidazione ultimata, presso il Ministero delle finanze che li conserverà per 5 anni.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed ha immediata esecuzione.

Roma, 4 maggio 1923.

Il sottosegretario di Stato
Presidente del Comitato
LISSIA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 23 maggio 1923.

	Media		Media
Parigi	138 13	Dinari	—
Londra	96 13	Corone jugoslave	—
Svizzera	374 75	Belgio	118 98
Spagna	317 25	Olanda	8 15
Berlino	0 0385	Pesos oro	17 —
Vienna	0 0295	Pesos carta	7 48
Praga	62 05	New York	20 75

Oro 400 37

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	80 36	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 93	—

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 8 dal 19 al 25 febbraio 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Brescia	Brescia	—	2	—	3
»	Chiari	—	2	—	2
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Modena	Modena	1	—	2	—
Novara	Biella	1	—	1	—
Pavia	Mortara	—	2	—	2
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	2
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Trapani	Trapani	—	1	—	1
		2	14	3	15
	Carbonchio sintomatico.				
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Modena	Mirandola	—	1	—	1
»	Modena	1	—	1	—
Potenza	Matera	2	—	2	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		4	2	4	2
	Afta epizootica				
Alessandria	Acqui	—	1	—	3
»	Alessandria	—	1	—	14
»	Asti	—	1	—	2
»	Casale Monferrato	—	3	—	10
»	Novi Ligure	1	—	2	—
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	—	3	—
Belluno	Belluno	2	—	6	—
»	Feltre	1	2	3	3
Bergamo	Bergamo	6	9	7	14
»	Clusone	2	3	2	3
»	Treviglio	3	3	16	11
	Segue Afta epizootica				
Bologna	Bologna	17	4	30	14
»	Imola	3	—	4	3
»	Vergato	1	—	1	—
Brescia	Breno	2	3	2	12
»	Brescia	5	7	5	14
»	Chiari	5	6	6	10
»	Verolanuova	2	1	2	2
Cagliari (a)	Cagliari	5	1	11	6
Catanzaro	Cotrone	1	1	1	2
Como	Como	9	4	10	5
»	Lecco	6	1	12	1
»	Varese	5	4	8	6
Cremona	Cremona	5	4	6	11
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Ferrara	Comacchio	—	1	—	1
»	Ferrara	3	2	6	21
Firenze	Firenze	1	1	3	1
»	San Miniato	—	2	—	3
Forlì	Cesena	2	1	2	1
»	Forlì	2	—	4	2
»	Rimini	1	—	2	—
Genova	Genova	2	—	6	—
Lucca	Lucca	4	1	7	1
Mantova	Mantova	7	6	9	8
Massa Carrara	Massa	2	—	4	1
Milano	Abbiategrasso	2	1	2	2
»	Gallarate	—	2	—	2
»	Lodi	—	2	—	2
»	Milano	—	6	—	8
»	Monza	2	1	2	1
Modena	Mirandola	4	—	14	—
»	Modena	7	—	26	1
Novara	Biella	2	2	6	2
»	Novara	6	2	18	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.				
Novara	Vercelli	3	1	4	1
Padova	Padova	15	14	22	25
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Parma	Borgo S. Donnino	3	3	3	6
»	Parma	2	2	2	6
Pavia	Mortara	3	3	3	7
»	Pavia	9	3	11	6
»	Voghera	2	5	5	5
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	1	—	1
»	Piacenza	—	4	—	4
Pisa	Pisa	4	1	10	4
»	Volterra	1	—	1	4
Ravenna	Lugo	1	1	1	7
»	Ravenna	2	1	11	9
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	2	4	4	11
Roma	Roma	5	—	18	—
Rovigo	Rovigo	5	1	5	3
Siena (a)	Montepulciano	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	2	1	2	1
Torino	Torino	2	—	2	—
Udine	Pordenone	1	4	1	13
»	Tolmezzo	—	2	—	3
»	Udine	1	1	1	1
Venezia	Chioggia	2	—	4	—
»	Venezia	8	5	9	16
Verona	Verona	2	15	2	20
Vicenza	Vicenza	22	9	57	32
		132	173	427	394
	Malattie infettive dei suini.				
Arezzo	Arezzo	2	1	8	5
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	1	1	1	2
Campobasso	Campobasso	—	1	—	2
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	2	—	2
Perugia	Rieti	1	—	1	3
	Segue Malattie infettive dei suini.				
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Melfi	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	2	—	2	—
Reggio Calabria (a)	Gerace Marina	1	—	3	—
»	Reggio Calabria	1	—	7	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Siena (a)	Montepulciano	1	—	1	—
»	Siena	2	—	3	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		18	9	33	18
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Avellino	1	1	2	1
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	2	2	2	2
»	Barletta	2	—	2	—
Benevento	Benevento	1	2	1	2
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	2	—	13	4
»	Isernia	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	2
Genova	Chiavari	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	3	—	4	1
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Messina	Castroreale	1	1	1	1
»	Messina	1	—	8	—
Napoli	Casoria	6	1	23	3
»	Napoli	3	—	30	—
»	Pozzuoli	1	—	1	—
Palermo	Palermo	—	1	—	11
Potenza	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Salerno	Sala Consilina	2	—	3	—
»	Salerno	3	—	3	—
Siracusa	Siracusa	2	—	2	1
		36	10	101	29
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	1	—	5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
	Rabbia.				
Ancona	Ancona	1	1	1	1
Bari delle Pug. (*b*)	Bari	2	—	3	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
»	Chiari	—	1	—	1
Campobasso (*b*)	Campobasso	1	—	1	—
Como	Como	1	2	1	3
»	Lecco	—	3	—	3
»	Varese	—	4	—	7
Ferrara	Ferrara	1	—	1	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	2	—	2	—
»	Sciacca	1	—	2	—
Macerata	Macerata	—	2	—	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Massa e Carrara	Castelnuovo di Gar.	1	—	1	—
»	Massa	1	—	1	—
Milano	Milano	1	—	1	—
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	6	—
»	Termini Imerese	—	1	—	1
Parma	Parma	—	1	—	1
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	2	—
Reggio Calab. (*a*)	Reggio Calabria	—	1	—	1
Rovigo	Adria	1	—	2	1
Siracusa (*b*)	Modica	1	—	1	—
Venezia (*b*)	Venezia	1	—	1	—
		19	20	28	26

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni — rimasti	Comuni — nuovi	Stalle — rimasti	Stalle — nuovi
Aquila degli Abr.	Avezzano	7	—	12	3
»	Cittaducale	1	—	3	—
»	Sulmona	2	2	3	2
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	S. Angelo dei Lom.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1
»	Barletta	1	—	1	—
Belluno	Belluno	1	—	4	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Chieti	Vasto	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Perugia	Foligno	2	—	10	—
»	Perugia	1	—	1	—
»	Rieti	1	—	1	—
Potenza	Matera	3	—	5	1
»	Melfi	3	—	4	—
Roma	Roma	5	—	5	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
		37	4	60	8

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni — rimasti	Comuni — nuovi	Stalle — rimasti	Stalle — nuovi
Aquila degli A.	Sulmona	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	3	—
		2	—	4	—

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni — rimasti	Comuni — nuovi	Stalle — rimasti	Stalle — nuovi
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Como	Como	—	2	—	2
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	2	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
		3	3	4	3

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni — rimasti	Comuni — nuovi	Stalle — rimasti	Stalle — nuovi
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
		2	—	2	—

Colera dei polli

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni — rimasti	Comuni — nuovi	Stalle — rimasti	Stalle — nuovi
Bologna	Imola	—	1	—	3
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Caserta	Gaeta	—	1	—	20
Chieti	Lanciano	1	—	8	—
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Genova	Spezia	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		2	6	9	27

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Peste aviaria.					
Massa e Carrara	Massa	1	—	11	—
Diarrea dei vitelli.					
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Vaiuolo ovino.					
Aquila degli Abr.	Aquila	6	—	14	—
»	Avezzano	7	1	15	4
»	Sulmona	1	—	8	—
Avellino	S. Angelo dei Lom.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	3	—
Campobasso	Campobasso	2	—	4	—
»	Isernia	1	—	2	—
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	3	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
		25	2	55	5

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattie	Numero dei Comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	10	16	18
Carbonchio sintomatico	4	6	6
Afta epizootica	38	405	821
Malattie infettive dei suini	15	27	31
Morva	5	6	7
Farcino criptococcico	15	46	130
Rabbia	21	39	51
Rogna	10	41	68
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	4
Vaiuolo ovino	8	27	60
Morbo coitale maligno	2	2	2
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Aborto epizootico	1	1	5
Peste aviaria	1	1	11
Colera dei polli	8	8	36

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente

(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 12 al 18 febbraio 1923.

PROVINCIA	DISTRETTO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Trento	Bolzano	—	1	—	1
Carbonchio sintomatico.					
Trento	Primiero	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Trento	Ampezzo	1	—	1	2
»	Cles	5	—	5	2
»	Primiero	—	1	—	1
»	Rovereto	—	1	—	5
»	Trento	1	—	1	—
		7	2	7	10
Malattie infettive dei suini.					
Trento	Cles	2	—	3	—
»	Tione	1	—	1	—
		3	—	4	—
Rogna.					
Trento	Primiero	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti con casi di malattia	Numero dei comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	5	9	17
Malattie infettive dei suini	2	3	4
Rogna	1	1	1
Vaiuolo ovino	—	—	—
Colera dei polli	—	—	—

INSERZIONI

Magazzino cooperativo fra i sarti

MILANO

Costituito il 1° agosto 1888 a rogito notaio Emilio Bessi di Milano, n. 1773/495, approvato con decreto 31 agosto 1888 del R. tribunale civile e penale di Milano.

Il Consiglio d'amministrazione, nella seduta tenutasi a forma di legge il 30 aprile 1923, alla sede sociale in Milano via Visconti, n. 15, ha proceduto alla nomina di cariche sociali, e risulta eletto

a vice presidente: Sesso Antonio fu Marco.

Quanto sopra desunto dal libro dei verbali del Consiglio d'amministrazione (vidimato dal R. tribunale C. P. di Milano il 27 luglio 1920 al n. 52068, su cui venne trascritto il verbale della seduta suddetta; verbale bollato dall'ufficio del bollo straordinario di Milano il 3 maggio 1923).

Milano, 4 maggio 1923.

Magazzino cooperativo fra i sarti:
Il presidente
Gaspare Mantovani.

Il segretario
Tullio Morari.

Presentato alla cancelleria del R. tribunale di Milano il giorno 5 maggio 1923 e trascritto al n. 3361 registro d'ordine, al n. 15 registro trascrizione, al n. 1405 registro Società, volume 38, fascicolo 294.

Il cancelliere
Broglia.

14463 — A pagamento.

Società anonima
" Ossidrauto "

Brevetti Zampa in liquidazione

SEDE IN MILANO

I soci sono convocati in assemblea generale per il 20 giugno 1923, ad ore 13, nella sede della liquidazione, via Filippo Corridoni n. 37, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Approvazione bilancio di chiusura della liquidazione.
Relazione dei sindaci.

Il liquidatore
rag. Riccardo Macchi.

N. B. — L'assemblea di seconda convocazione avrà luogo nello stesso giorno, ad ore 16, qualora andasse deserta quella di prima convocazione.

14482 — A pagamento.

FRANCESCO CINZANO e C.ia

Società anonima

TORINO

Capitale L. 75.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società anonima Francesco Cinzano e C.ia di Torino, sono convocati per il 10 giugno p. v., alle ore 10, in Torino, nei locali della Società in Corso Vittorio Emanuele, n. 86, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Bilancio 1922 e provvedimenti relativi.
3. Modifica art. 13 dello statuto sociale.
4. Istituzione di speciali riserve con annullamento di corrispondenti valori azionari.

Gli azionisti che intendono partecipare all'assemblea dovranno depositare le proprie azioni non oltre il 5 giugno p. v. presso i seguenti Istituti di credito.

Banca d'Italia, Torino.
Banco di Napoli, Torino.
Banca commerciale italiana, Torino e Milano.
Credito italiano, Torino e Milano;

e presso la sede della Società.

Il Consiglio d'amministrazione.

14483 — A pagamento

Annuario generale d'Italia

Società anonima editrice

Capitale sociale L. 250.000

GENOVA

I signori azionisti della Società anonima editrice annuario generale d'Italia sono convocati in assemblea generale straordinaria nei propri locali, per il giorno 11 giugno 1923, ore 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale e modalità relative.
2. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni entro il giorno 9 giugno 1923 presso la sede sociale, qualora per mancanza di numero legale la seduta fosse dichiarata deserta, l'assemblea s'intenderà riconvocata per il giorno 20 alla stessa ora e sempre nei propri locali.

Il Consiglio d'amministrazione.

14484 — A pagamento.

Società Anonima Cinema Parlanti

SEDE IN MILANO

Capitale Lire 600.000

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 11 giugno 1923, alle ore 14, nella sede sociale in Milano via Fontana n. 26, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Messa in liquidazione della Società e nomina di uno o più liquidatori.
3. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea.

Qualora la prima adunanza non riuscisse valida per difetto di intervenuti la seconda avrà luogo il 18 giugno 1923 nello stesso luogo ed ora indicati e saranno validi i depositi di azioni fatti per la prima adunanza.

Il Consiglio d'amministrazione

14489 — A pagamento

Società Casearia Cremasca

Crema

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

Tutti i signori azionisti della Società casearia cremasca, di Crema, sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria che sarà tenuta nel giorno di martedì 12 giugno 1923, alle ore 10, nella sala della Società commerciale ed esercenti (palazzo Credito commerciale) gentilmente concessa, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.

3. Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 1922-1923.

Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale da L. 800.000 a L. 2.000.000.
2. Modificazione della denominazione sociale.
3. Trasferimento della sede sociale a Lodi.
4. Approvazione di un nuovo testo di statuto in sostituzione di quello vigente.
5. Nomina di un nuovo Consiglio e del nuovo Collegio dei sindaci in luogo degli attuali dimissionari.

Qualora detta assemblea non potesse aver luogo per mancanza del numero degli intervenuti, passerà in seconda convocazione il successivo giorno 13 giugno c. a. alle ore 10, nella stessa sala, e col medesimo ordine del giorno.

La Direzione.

14490 — A pagamento.

"LA FORNITRICE"

Società cooperativa fra produttori e raccoglitori di latte
di Napoli e Provincia

Avviso di convocazione d'assemblea

Per il giorno 5 giugno c. a. è convocata l'assemblea generale dei soci, nella sede sociale, alle ore 10 in prima convocazione ed alle ore 11 in seconda convocazione.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio 1922-923
2. Proposta di liquidazione della Società ed eventuale nomina dei liquidatori.
3. Comunicazioni della Presidenza.

Napoli, 16 maggio 1923.

Il presidente
Pasquale Longobardo.

14491 — A pagamento.

Banca transatlantica italiana

SOCIETA' ANONIMA

MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 11 giugno 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano, via Torino n. 45, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio.
2. Proposta di messa in liquidazione della Società.
3. Nomina del liquidatore.
4. Eventuali.

Il deposito delle azioni ed il ritiro del relativo certificato per intervenire all'assemblea dovranno avvenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale.

Occorrendo, l'assemblea di seconda convocazione viene fissata per il giorno successivo stessa ora e luogo.

Milano, 19 maggio 1923.

Il Consiglio d'Amministrazione.

14192 — A pagamento.

La Federazione generale esercenti e commercianti di Milano e Lombardia - Piazza S. Sepolcro n. 9, comunica ai propri soci che nelle assemblee generali dei giorni 30 aprile e 2 maggio 1923 non si è raggiunto il numero prescritto dall'art. 55 dello statuto sociale per la discussione e l'approvazione delle modifiche statutarie approvate dall'assemblea dei delegati.

A termine dell'art. 59 dello statuto sociale la Federazione indice un referendum fra i soci e li invita dal giorno 1 al 15 giugno 1923 a voler prendere visione, presso gli uffici in piazza S. Sepolcro n. 9, delle modificazioni e sottoscrivere se intendono o no approvarle.

Il presidente
C. Margarini.

14193 — A pagamento.

Società editrice "Florentia"

ANONIMA

SEDE IN FIRENZE

Capitale sociale L. 150.000 interamente versato

Essendo andata deserta l'assemblea generale indetta per il giorno 30 marzo 1923 in prima convocazione, e per il giorno 21 aprile 1923 in seconda convocazione, gli azionisti di questa Società sono nuovamente convocati in assemblea generale ordinaria che sarà tenuta il giorno 11 giugno 1923 in prima convocazione ad ore 16 nella sede sociale in Firenze, via Vecchietti, n. 2 p. p., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti e compenso ai primi per l'esercizio 1922.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni alla sede sociale non oltre il giorno 5 giugno 1923.

Occorrendo una seconda convocazione, viene fin d'ora fissata per il giorno 12 giugno 1923 alla stessa ora, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

I depositi fatti per la prima convocazione saranno validi anche per la seconda.

Firenze, 21 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14491 — A pagamento.

Zuccherificio e raffineria Bonora

FERRARA

Società anonima

Capitale interamente versato L. 1.200.000

I signori azionisti dello Zuccherificio e raffineria Bonora sono convocati in adunanza generale straordinaria nella residenza della Società posta in Ferrara via Cairoli n. 6, nel giorno di lunedì 11 giugno 1923, alle ore 14, per deliberare intorno ai seguenti

Oggetti:

1. Approvazione del verbale antecedente.
2. Nomina del gerente.

Qualora in detto giorno gli azionisti intervenuti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata, senza nuovo di altro avviso, per il giorno 18 giugno 1923, alle ore 14, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno e saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti.

Il deposito delle azioni prescritto dall'art. 6 dello statuto, deve effettuarsi entro il giorno 5 giugno p. v. presso la sede sociale.

Ferrara, 18 maggio 1923.

Zuccherificio e raffineria Bonora:
Il presidente
Albino Bonora.

14195 — A pagamento.

Società Anonima Carlo De Capitani per il commercio e la lavorazione del legno

SEDE IN LISSONE (MONZA)

Capitale sociale L. 4.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti della Società anonima Carlo De Capitani per il commercio e la lavorazione del legno con sede in Lissone, sono invitati alla assemblea generale straordinaria della Società che si

terrà nella sede sociale in Lissone, via per Monza, il giorno 10 giugno anno corrente, alle ore 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di aumento del capitale sociale a L. 4.000.000 a L. 10.000.000, mediante la emissione di n. 60.000 azioni da L. 100 cadauna alla pari.
2. Modifica conseguente delll'art. 6 dello statuto sociale.
3. Proposta di aumento del numero degli amministratori da sette a nove e relativa modifica de.l'art. 21 dello statuto sociale.
4. Modifica dell'art 26 dello statuto sociale.
5. Nomina di due nuovi consiglieri d'amministrazione.

In caso di seconda convocazione, l'assemblea si ritiene sin da ora convocata per il giorno 16 di giugno (sabato), alle ore 9, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Per essere ammessi all'assemblea i soci dovranno depositare i titoli al portatore entro e non oltre il 4 giugno anno corrente, presso la sede della Società in Lissone.

Lissone, 21 maggio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

14498 — A pagamento.

" Società Proprietà Fondiarie "

Anonima sedente in Roma
Piazza San Luigi de' Francesi, n. 37

Capitale L. 2.200.000 interamente versato

I signori azionisti sono invitati ad intervenire alla assemblea generale ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, il giorno di lunedì 11 giugno p. v., alle ore 17, nella suindicata sede sociale, per deliberare sui seguenti

Ordini del giorno:

I. — Per l'assemblea ordinaria:

1. Presentazione del bilancio e del conto rendite e spese chiusi al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina di tre sindaci effettivi, determinazione della loro retribuzione, e nomina di due sindaci supplenti.

II. — Per l'assemblea straordinaria:

1. Proroga di un anno per il completamento dell'aumento del capitale sociale fino a L. 3.000.000 a forma della deliberazione dell'assemblea straordinaria del 30 marzo 1922.

I signori azionisti per poter intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni nominative o al portatore nella suindicata sede sociale non più tardi del giorno 5 giugno p. f.

Sono validi i depositi fatti per l'assemblea di prima convocazione.

Roma, 23 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14513 — A pagamento.

Società commerciale industriale italiana

Anonima

Capitale L. 300.000

SEDE IN ROMA

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 11 giugno 1923, a ore 19, presso la Scuola libera politecnica, in via Firenze, n. 47, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Provvedimenti di cui all'art. 146 Cod. comm., ed eventuale nomina di uno o più liquidatori, determinazione dei loro poteri e della loro retribuzione.
3. Eventuale nomina di amministratori.
4. Nomina del Collegio sindacale e sua retribuzione.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato i loro titoli entro il 5 giugno 1923 presso la Società per studi e finanziamenti industriali, via XX Settembre, 4, se al portatore, o entro il medesimo termine, se nominativi, li avranno intestati al loro nome sul libro dei soci.

Non raggiungendosi in prima convocazione il numero legale l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno 12 giugno 1923 a ore 11, nello stesso luogo.

Il Consiglio di amministrazione.

14514 — A pagamento

Società cooperativa " Colli Parioli "

Capitale illimitato

Roma

I soci sono convocati in assemblea straordinaria pel giorno 9 giugno 1923, ore 16, nel locale di via Rosmini n. 25 ed. in mancanza di numero legale, in 2ª convocazione pel giorno successivo stessa ora.

Ordine del giorno:

1. Relazione di accertamento da parte del nuovo Consiglio sull'amministrazione della Cooperativa.
2. Provvedimenti amministrativi e finanziari.

Roma, 23 maggio 1923.

Il presidente
dott. Cesare Polidori.

14515 — A pagamento.

Società anonima ligure romana

per costruzioni edilizie

SEDE IN GENOVA

Capitale L. 450.000 versato

AVVISO DI SECONDA CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società anonima ligure romana per costruzioni edilizie, essendo andata deserta l'assemblea convocata per il 20 aprile 1923, sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria in seconda convocazione per le ore 17 del giorno 11 giugno 1923, in Roma, via Bocca di Leone n. 78, nella sede della Società anonima romana costruzioni edilizie.

L'assemblea è chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Fissazione dell'emolumento ai sindaci uscenti.

Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale.
2. Trasferimento della sede sociale da Genova a Roma.
3. Relative modifiche degli articoli 2 e 4 dello statuto sociale.

Gli azionisti per intervenire alla seduta dovranno depositare le loro azioni presso la Cassa della Società anonima romana costruzioni edilizie, via Bocca di Leone n. 78, in Roma, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Roma, 22 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14516 — A pagamento

SOCIETA' ANONIMA

Stabilimento poligrafico editoriale romano

Capitale sociale L. 1.500.000

Sede - via della Pilotta, n. 11 - Roma

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che avrà luogo il 20 giugno 1923, alle ore 10, nella sede della Società in via della Pilotta, n. 11, per discutere ed approvare il seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.

4. Emolumento ai sindaci.
5. Nomina dei consiglieri d'amministrazione.
6. Nomina del Collegio sindacale.
7. Varie.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti debbano effettuare il deposito delle azioni presso la sede almeno 5 giorni prima della data fissata.

Roma, 25 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14517 — A pagamento.

Società anonima italiana cartoni ondulium

Capitale sociale L. 250.000

Sede e stabilimento sociale, via dei Cerchi, n. 8-A

ROMA

Gli azionisti sono convocati in

ASSEMBLEA ORDINARIA

per il giorno 14 giugno p. v. nella sede sociale in via dei Cerchi, n. 8-A, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Deliberazioni relative ai sensi dell'art. 146 del Codice di commercio.
4. Nomina dei sindaci e deliberazione del loro emolumento.

I signori azionisti sono invitati a depositare le loro azioni nella sede sociale 5 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea avrà luogo alle ore 9 in prima convocazione ed alle ore 10 in seconda convocazione, se alle ore 9 non si fosse raggiunto il numero prescritto dall'art. 13 dello statuto.

Roma, 24 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14518 — A pagamento.

Società centrale per distribuzioni elettriche

Anonima

Sede in Roma

Capitale sociale Lire 1.050.000

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale straordinaria dei soci

I sottoscritti sindaci effettivi della suddetta Società centrale per distribuzioni elettriche convocano in assemblea generale straordinaria i signori azionisti della Società medesima nella sua sede sociale in Roma, piazza Poli n. 42, per il giorno 11 giugno 1923, ore 16, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione degli articoli dello statuto sociale nn. 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 ed eventuale aggiunta di nuovi articoli.
2. Revoca del mandato conferito all'amministratore unico con l'atto di costituzione della Società, rogato dal notaio Venuti di Roma in data 9 aprile 1923, per l'impossibilità in cui egli trovasi di espletare il mandato causa una gravissima malattia sopravvenutagli.
3. Nomina di tre amministratori.
4. Delegazione per il ritiro del deposito dei tre decimi del capitale sociale versato presso questa sede del Banco di Napoli come al rogito di costituzione della Società 9 aprile 1923.

Il deposito delle azioni per intervenire a detta assemblea deve venire effettuato presso la Cassa della Società nella sua sede in Roma, piazza Poli n. 42 non oltre il giorno 5 giugno 1923.

Roma, 24 maggio 1923.

I sindaci effettivi
rag. Lorenzo Giocoli.
rag. Carlo Maffei.
avv. Carlo Rosso.

14520 — A pagamento.

Società Forze idrauliche dell'Appennino

Anonima

Sede in Roma

Capitale sociale versato L. 1.300.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'assemblea generale straordinaria dei soci

I sottoscritti sindaci effettivi della suddetta Società Forze idrauliche dell'Appennino convocano in assemblea generale straordinaria i signori azionisti della Società medesima, nella sua sede sociale in Roma, piazza Poli n. 42, per il giorno 11 giugno 1923, ore 17, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione degli articoli dello statuto sociale numeri 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 ed eventuale aggiunta di nuovi articoli.
2. Revoca del mandato conferito all'amministratore unico con l'atto di costituzione della Società, rogato dal notaio Staine di Roma in data 25 novembre 1919, per l'impossibilità in cui egli trovasi di espletare il mandato, causa una gravissima malattia sopravvenutagli.
3. Nomina di tre amministratori.

Essendo tutte le azioni nominative gli intestatari riceveranno a domicilio a mezzo lettera raccomandata il biglietto di ammissione per intervenire all'assemblea.

Roma, 24 maggio 1923.

I sindaci effettivi
Ferrarese Domenico.
Li Greci comm. prof. Gioacchino.
Rosa cav. uff. Emilio.

14519 — A pagamento.

Società anonima "Arco"

ROMA

Via Caltagirone, n. 11-A

Capitale sociale L. 315.000 interamente versato

SI RENDE NOTO

ai signori azionisti che a decorrere dal giorno 1° giugno 1923 è pagabile presso la Cassa sociale tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle 12 il dividendo dell'esercizio 1922 in ragione di L. 6, per le vecchie azioni, e di L. 3 per le azioni con godimento dal 1° luglio 1922, con deduzione dell'imposta del 15 % per le azioni al portatore, contro rilascio della cedola n. 9.

Roma, 25 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14521 — A pagamento.

R. Subeconomato dei benefizi vacanti
di Firenze

AVVISO D'ASTA
per vendita terreni

Il Regio subeconomo dei benefizi vacanti della diocesi di Firenze.

Visto quanto è stato autorizzato con decreto del guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto in data 12 aprile 1923 e per incarico ricevuto dal M. R. sac. Giulio Facibeni parroco della chiesa di San Stefano in Pane a Rifredi, in comune di Firenze

RENDE NOTO

che il giorno 8 giugno 1923, alle ore 10 antimeridiane, nel suo ufficio posto in via del Proconsolo n. 16, p. 1°, avrà luogo l'incanto pubblico per la vendita di alcuni appezzamenti di terreno di proprietà della chiesa suddetta, descritti nella giurata perizia del tecnico Malassini in data 1° settembre 1922, ed ivi stimati complessivamente L. 58.016,60.

La vendita avrà luogo alle seguenti:

CONDIZIONI

1. La vendita dei detti terreni sarà divisa in tre lotti ed aperta in base ai rispettivi prezzi di L. 18.311,70 e L. 10.306,56 offerti per il primo ed il terzo lotto dalla signora Rita Conti, ed in base al prezzo di L. 13.200 offerto per il secondo lotto dal signor Guarducci.

2. Le offerte di aumento non potranno essere inferiori alle L. 20 - e chiunque voglia concorrere all'incanto dovrà depositare in precedenza nella cassa subeconomale la somma di L. 5000 per i primo lotto; di L. 3500 per il secondo lotto e di L. 2800 per il terzo lotto, a garanzia delle spese di perizia, d'asta, contratto ed ogni altra relativa e conseguenziale non dovendo alcuna spesa far carico alla chiesa.

Le altre condizioni sono indicate nell'avviso d'asta del 21 maggio 1923, che si trova affisso nell'Ufficio del R. subeconomato di Firenze, all'albo dei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Brozzi Casellina e Torri, ed alla porta della chiesa di S. Stefano in Pane a Rifredi.

Firenze, 21 maggio 1923.

Il R. subeconomo
R. Pigezzi.

14506 — A pagamento.

Provincia di Cagliari

CIRCONDARIO DI LANUSEI

COMUNE DI SEUI

AVVISO D'ASTA

Per diserzione del primo incanto, alle ore 10 dell'11 p. v. giugno si terrà, in quest'ufficio comunale, davanti al sindaco, o chi per esso, il secondo esperimento anche con un solo concorrente per l'appalto delle opere e provviste relative all'ampliamento di questo Cimitero, sulla base di L. 56.000 (oltre L. 10.000 per imprevisti), alle stesse condizioni con le stesse modalità di cui all'avviso di primo incanto avente la data del 1° corrente, inserito nei prescritti giornali.

Seui, 21 maggio 1923.

Il sindaco
Bonino Costa.

Il segretario
Efisio Elias.

14504 — A pagamento.

MUNICIPIO DI CATANZARO

Avviso d'appalto ed unico incanto

Il giorno 30 luglio 1923, alle ore 11, nella sala del Consiglio del Municipio di Catanzaro, dinanzi al signor sindaco, si addiverrà all'incanto per l'appalto dei lavori e delle forniture occorrenti per la costruzione dell'acquedotto Pisarello per la città di Catanzaro.

L'importo presunto, soggetto a ribasso, è di L. 8.850.602,84.

L'asta avrà luogo ai termini degli articoli 87, lett. A), e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40, da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandola personalmente o facendola consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento, quando anche vi sia un solo offerente.

L'Impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895, modificato con decreto Ministeriale 8 novembre 1900 e di quello speciale in data 10 ottobre 1921.

I due capitolati e i disegni, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso l'Ufficio municipale di Catanzaro nelle consuete ore di ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro trenta mesi dalla consegna stessa.

Per essere ammesso all'incanto dovrà ciascun concorrente far pervenire al sindaco del Municipio di Catanzaro entro il 10 luglio, domanda in carta bollata da L. 2,40 nella quale saranno chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) il certificato generale penale del casellario del tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta;

b) un certifiato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore a sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui al termine dell'articolo 15 del capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente e la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre), dovrà contenere l'indicazione del tempo o del luogo ove i lavori furono eseguiti, ed accennare altresì se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovrarichieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi su designati.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certicato del prefetto o sottoprefetto, ed esibito insieme al certificato medesimo.

Per lavori eseguiti o diretti all'estero potranno essere presentati, in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *B*), un certificato del R. console competente, che contenga tutte le indicazioni richieste dallo stesso articolo, con l'esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli, il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni, che intendano concorrere sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente, da cui risulti che non si trovino in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere A e B.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 333 della legge organica sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario, tanto nell'atto d'aggiudicazione quanto nel contratto definitivo e durante l'esecuzione dei lavori.

c) una dichiarazione su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi

i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che pos ono avere influito sulla determinatione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione delle opere e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

La Giunta comunale determinerà, con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena e insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

Per tale restituzione il Municipio si varrà della facoltà accordatagli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6839; epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione di ammissione alla gara il certificato di aver versato nella Cassa della tesoreria provinciale di Catanzaro un deposito, a titolo di cauzione provvisoria di lire centomila.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza poi rendersi offerenti, verrà solo rilasciato, sopra esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 20° della somma di appalto, depurata dal ribasso d'asta e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato, secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'articolo 7 del capitolato generale.

Le spese tutte inerenti all'appalto, di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo il quale nel giorno in cui verrà stipulato il contratto dovrà versare nella Cassa del Comune l'intero ammontare delle dette spese.

Catanzaro, 16 maggio 1923.

Il sindaco
G. Jannoni.

Il vice segretario generale
M. Pallaria.

14166 — A pagamento.

Provincia di Porto Maurizio

Comune di Rocchetta Nervina

1° AVVISO D'ASTA
per vendita piante di pino silvestro ed abete bianco

SI RENDE NOTO

che, nel giorno 11 del p. v. mese di giugno, alle ore 10, innanzi al sindaco sottoscritto o chi per esso, avrà luogo in quest'ufficio municipale il primo incanto per la vendita in un solo lotto di n. 8125 piante di pino silvestre ed abete bianco scelte e martellate in questi boschi comunali: Pegarole, Sciartassi, Draghi e Abrighi di Gorderuno, al prezzo di L. 121.807.91.

La vendita si farà giusta il verbale di martellata e stima della R. Ispezione forestale di Porto Maurizio, e relativo quaderno di oneri, approvato con delibera Consigliare 23 novembre 1922, ed in conformità del verbale Consigliare 11 marzo 1923.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine, e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità del'o Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 50.

Ogni apirante per essere ammesso all'asta dovrà depositare presso l'esattore consorziale di Dolceacqua la somma di L. 10.000 per garanzia dell'offerta, e per le spese tutte all'asta, relativi avvisi, quaderno d'oneri processo verbale, copie, martellata, consegna, ecc., che si intendono a carico del deliberatario.

Il prezzo di delibera nento dovrà pagarsi in valute legali alla Cassa comunale in tre rate uguali e pagarne la prima all'atto del contratto definitivo, la seconda dopo sei mesi e la terza dopo un anno, sempre dalla data del contratto, ma in ogni caso prima di effettuare lo sgombro del bosco della terza metà del legname utilizzato.

Il taglio delle piante dovrà essere ultimato entro 18 mesi dalla data della consegna, e lo sgombro entro mesi 24.

Con altro avviso verrà stabilita la scadenza dei fatali.

Rocchetta Nervina, 14 maggio 1923.

Il segretario
A. Isnardi.

Visto: Il sindaco
T. Raimondo.

14167 — A pagamento.

PROVINCIA DI PERUGIA

Circondario di Orvieto

COMUNE DI PIEGARO

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori di costruzione dell'Acquedotto per le frazioni di Castiglion Fosco e Collebaldo, comprendenti Opere di presa, condutture di allacciamento, cavo pel collocamento della conduttura e condotta maestra, briglie, serre, pozzetti per scarico e sfiato, serbatoio d'estremità, ecc., come al progetto e capitolato

Nel giorno di lunedì 18 giugno 1923, in Piegaro, nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, alle ore 10, innanzi al signor sindaco del Comune, o chi per esso, avrà luogo l'appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto per le frazioni di Castiglion Fosco e Collebaldo, comprendente opere di presa, condutture di allacciamento, cavo pel collocamento delle condutture e condotta maestra briglie, serre, pozzetti per scarico e sfiato, serbatoio di estremità ecc. da eseguire in conformità del progetto redatto dall'Ing. Giovanni Antolini, debitamente approvato dalla competente autorità.

L'importo complessivo delle opere, a base d'asta è di L. 8.771 60.

L'asta avrà luogo a norma dell'art. 87 lett. A) vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074 cioè mediante offerte segrete da presentarsi o da farsi pervenire per posta in piego suggellato e raccomandato all'autorità che presiederà l'asta, non più tardi del giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno essere scritte sopra foglio in carta bollata da L. 2.40 firmate dall'offerente e dovranno contenere in lettere e in cifre il ribasso percentuale che s'intenderà offrire sull'indicato importo, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto e si farà luogo al deliberamento anche quando vi sia un sol concorrente.

Gli atti tutti comprendenti le condizioni dell'appalto e che dovranno far parte del contratto sono depositati presso la segreteria di questo Comune e saranno visibili a chiunque nelle ore di ufficio.

Si avverte per altro che l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà d'introdurre qualsiasi variante al suaccennato progetto in aumento o diminuzione.

L'importo dei lavori verrà pagato a misura del loro avanzamento ed alle condizioni stabilite nel capitolato speciale e con le sovvenzioni che farà la Cassa depositi e prestiti sul mutuo allo scopo concesso.

I concorrenti all'asta per essere ammessi dovranno far pervenire alla segreteria del Comune di Piegaro non più tardi del giorno 16 giugno 1923 (due giorni primi dell'asta i seguenti documenti:

a) certificato di moralità e di penalità di data non anteriore di quattro mesi a quella del presente avviso, rilasciato, il primo dal sindaco del luogo di domicilio dell'aspirante, ed il secondo dal tribunale civile e penale, sotto la cui giurisdizione trovasi il Comune di nascita dell'aspirante stesso;

b) certificato di idoneità ad assumere l'appalto in oggetto in data non anteriore a sei mesi da quella dell'asta. da rilasciarsi dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diritto per conto altrui, lavori idraulici di natura analoga o della stessa importanza di quelli che si appalteranno, ed in particolare lavori di conduttura d'acqua;

c) una dichiarazione stesa su carta da bollo da L. 2,40 con la quale il concorrente attesti di avere visitato tutte le località in cui debbono eseguirsi i lavori e di avere preso conoscenza dei materiali occorrenti, dei costi attuali, delle condizioni locali e di quelle contrattuali, espresse nel capitolato speciale d'appalto, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul risultato dei prezzi e sull'esecuzione de l'opera e di avere giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare e da escludere quindi ogni pretesa di maggiori compensi.

Il sindaco del comune di Piegaro, dopo di avere esaminati i suddetti documenti, determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti debbono ritenersi idonei riservandosi la piena e insindacabile libertà di escludere dall'asta chiunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti all'asta dovranno esibire al sindaco del comune di Piegaro la ricevuta attestante l'eseguito deposito presso la segreteria comunale di L. 1200 a titolo di cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva è stabilita il L. 8300 dovrà essere depositata alla Cassa depositi e prestiti in contanti od in rendita del Debito pubblico al portatore.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 8, successivi a quello dell'aggiudicazione presentarsi per la stipulazione del relativo contro e dovrà cominciare i lavori non più tardi del 15 luglio 1923, per renderli ultimati non oltre la fine di gennaio 1924.

Tutte le spese inerenti all'appalto fanno carico all'appaltatore il quale dovrà perciò eseguire, prima della firma del contratto, un corrispondente deposito al sindaco del comune di Piegaro, salvo rendiconto definitivo.

Piegaro, 20 maggio 1923

Il sindaco
Arcangelo Balli.

Il segretario
Cominazzini cav. Felice.

14470 — A pagamento.

Provincia di Torino

CIRCONDARIO D'IVREA

COMUNE DI CALUSO

AVVISO D'ASTA
per vendita di terreni comunali

Per le ore 10 dell'11 giugno p. v. e seguenti, in questo palazzo comunale e sotto la presidenza del commissario prefettizio si terrà pubblico incanto, col sistema delle candele vergini, per la vendita di n. 100 lotti di terreni comunali della superficie di are 4583,81 e del valore complessivo peritato di L. 590.702 alle seguenti condizioni:

1. L'asta seguirà nell'ordine numerico dei lotti risultante dalla perizia e sulla base dei prezzi ivi segnati.

2. L'asta si aprirà lotto per lotto e verrà deliberata al miglior offerente prezzo in aumento.

3 Per adire all'asta dovrà essere effettuato il deposito d'un ventesimo del prezzo del lotto, al quale si intende concorrere.

4. Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di L. 75 e non si farà luogo ad aggiudicazione se non si avranno almeno due offerte.

5. I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno 8 giorni dopo quello dell'aggiudicazione.

6. Il pagamento verrà fatto metà all'atto dell'aggiudicazione definitiva, un quarto 8 giorni dopo. ed il saldo alla stipulazione del contratto. previa misura e delimitazione, oltre il 10 % per spese contrattuali, salvo liquidazione finale

7. Il possesso dei lotti deliberati avrà luogo alla scadenza delle locazioni in corso.

8. Tutte le spese d'incanto, deliberamento, contratto, registro e bollo e quante altre causate ed afferenti alla vendita sono a carico dei deliberatari.

N. B. — I terreni sono fertilissimi e l'elenco descrittivo dei lotti e la planimetria sono depositati nella segreteria municipale a disposizione degli interessati.

Caluso, 23 maggio 1923.

Il segretario capo
C. Ponzetti.

Visto: Il commissario prefettizio
Ballauri.

14500 — A pagamento.

Comune di Giovinazzo

1° AVVISO D'ASTA

Si fa noto al pubblico che la mattina di lunedì 4 entrante mese di giugno, alle ore 11, in questa sala comunale, dinanzi al sindaco o all'assessore delegato, avrà luogo l'asta pubblica col metodo della candela vergine e con le norme prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto dei lavori di manutenzione delle vie suburbane di questa città, compresi i viali del pubblico giardino.

L'appalto avrà la durata di anni sei consecutivi, decorrenti dal giorno della consegna delle strade.

La gara sarà aperta in base dell'annuo canone di L. 15.000 ed ogni offerta di ribasso non sarà inferiore all'1 %.

Ciascuno dei concorrenti per essere ammesso alla licita dovrà esibire un certificato d'idoneità ai lavori stradali, e depositare nella cassa comunale la somma di L. 1000 a garenzia della propria offerta e delle spese d'asta, salvo conteggio.

L'aggiudicatario definitivo dell'appalto dovrà inoltre prestare la cauzione di L. 800 presso la Cassa depositi e prestiti.

Tutti gli altri patti, condizioni ed obblighi, che regolano l'appalto, sono contenuti nel relativo capitolato, visibile in questa segreteria dalle ore 8 alle 14 di ogni giorno.

Giovinazzo, 21 maggio 1923.

Il sindaco
Messere.

Il segretario comunale
Dom. Parlati.

14503 — A pagamento.

Corpo Reale delle Foreste

RIPARTIMENTO DI BRESCIA

Distretto di Brescia

AVVISO DI SECONDO INCANTO

L'incanto tenutosi il giorno 12 maggio nella casa d'amministrazione della foresta demaniale inalienabile Fontana in comune di Marmirolo (prov. di Mantova) per la vendita di una partita di 1746 piante latifoglie e di macchia ceduа della foresta demaniale inalienabile Fontana, essendo andato deserto, per difetto di concorrenti, si fa noto che nell'ufficio predetto alle ore 10 antimeridiane del giorno 19 giugno 1923 avrà luogo un secondo pubblico incanto, ad estinzione di candela vergine, ai medesimi prezzi ed alle stesse condizioni di cui il precedente avviso in data 23 aprile 1923, n. 1529 compresa quella del deposito d'asta in L. 7000 e con l'avvertenza che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Sino alle ore 12 del giorno quindicesimo successivo a quello dell'aggiudicazione, il cui risultato sarà pubblicato con apposito avviso, si potrà presentare in iscritto all'Ispettorato forestale di Brescia l'offerta di aumento sul prezzo della medesima, la quale offerta non potrà essere inferiore al ventesimo.

Il quaderno d'oneri è ostensibile presso la guardia forestale addetta alla sorveglianza della foresta Fontana e presso l'Ispet-

torato di Brescia (corso Carlo Alberto n. 38), dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 di ogni giorno non festivo.

Brescia, 23 maggio 1923.

L'ispettore capo forestale
A. Borghetti.

Il segretario
dott. G. Salvi.

14511 — A credito.

Congregazione di carità di Rogliano

SI RENDE NOTO

che essendo stata presentata offerta di aumento del ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria degli immobili qui appresso indicati, il giorno 14 giugno prossimo venturo, alle ore 9, avrà luogo nell'ufficio di questa Congregazione di carità un ultimo e definitivo incanto per la vendita degli immobili medesimi.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 34.965 per la casa civile in Rogliano, piazza Saverio Altimari; di L. 19.005 per la parte di casa nella stessa piazza e di L. 10.516 per il fondo Ortica posto in comune di Aprigliano e seguirà col sistema della estinzione delle candele a norma dell'art. 86 del regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato.

Per essere ammessi agli incanti ciascun concorrente deve depositare al presidente dell'asta, a titolo di cauzione provvisoria la somma di L. 6000 per la casa civile in Rogliano, di L. 2000 per la parte di casa e di L. 2000 per il fondo Ortica.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L 5.

L'asta sarà aggiudicata al migliore offerente e si farà luogo all'aggiudicazione quando anche vi sia un solo concorrente.

L'aggiudicatario deve presentarsi entro il termine che sarà stabilito dal presidente della Congrega per la stipola del relativo contratto.

Gli atti che regolano la vendita sono visilibili nell'ufficio della Congrega di carità nelle sonsuete ore di ufficio.

Rogliano, 20 maggio 1923.

Per il presidente
A. Vitale.

14505 — A pagamento.

PROVINCIA DI NOVARA

Circondario di Biella

COMUNE DI MAGNANO

Avviso

di definitivo incanto

per l'appalto dei lavori di ampliamento del Cimitero locale, che si terrà alle ore 14,30, del 2 giugno 1923, nella sala comunale di Magnano, a schede segrete, in base al prezzo di vigesimo di L. 62 000 su quello preventivo di L. 69.500.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente in ribasso al prezzo suddetto, ed in caso di diserzione d'asta a favore del deliberatario del ventesimo.

I concorrenti debbono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità, e fare il deposito prestabilito di L. 7000.

Restano immutate le condizioni tenorizzate nell'avviso di primo incanto, che sono visibili nell'ufficio comunale preferibilmente nei giorni di martedì e sabato.

Magnano, 19 maggio 1923.

Il segretario comunale
Giovanni Givone.

14501 — A pagamento.

Provincia di Napoli

Orfanotrofio Loffredo di Cardito

AVVISO D'ASTA DEFINITIVA
a termini abbreviati a giorni otto

SI RENDE NOTO

che negli incanti tenutosi il giorno 11 corrente maggio in questo Orfanotrofio per la vendita dei legnami cedui castagnali della sezione 2ª Londri, nei boschi in Monteforte Irpino, di proprietà del predetto Istituto, venne la vendita istessa provvisoriamente aggiudicata per L. 97.200 e che su tale prezzo è stata in tempo utile presentata offerta di ventesimo, per cui il prezzo di vendita da L. 97 200 venne portato a L. 102.060.

Su quest'ultimo prezzo si procederà ad un nuovo e definitivo incanto che avrà luogo nell'ufficio di segreteria di quest'Orfanotrofio, alle ore 11 del giorno 4 giugno 1923, innanzi al soprintendente, o chi per lui, col metodo della candela vergine ed alle medesime condizioni del precedente avviso del 26 aprile 1922.

Cardito, 21 maggio 1923.

Il sopraintendente ff.
Rocco Fusco.

Il segretario
Antonio Fusco.

14507 — A pagamento

Deputazione provinciale di Vicenza

Avviso d'asta ad unico incanto
per la vendita di uno stabile in comune di Recoaro

SI RENDE NOTO

che nel giorno di sabato 9 giugno p. v., alle ore 10, nella sede di questa Deputazione provinciale in Vicenza, alla presenza del sottoscritto presidente o di un suo delegato, si procederà alla vendita di uno stabile di proprietà della Provincia e cioè il seguente:

Fabbricato urbano in comune amministrativo e censuario di Recoaro, in contrada Bella Venezia al civico n. 91.

In seguito ai frazionamenti che si dovranno praticare, detto stabile verrà controdistinto in catasto ai sottoindicati numeri mappali:

N. 339-II, sez. A, foglio II di piani 3 vani 29 della superficie di ettari 0,0296 col reddito imponibile di L. 520.

N. 363. *b*) Orto annesso di ettari 0,0117 colla rendita di L. 0,83.

La vendita seguirà ad asta pubblica, a schede segrete e ad incanto definitivo sul prezzo base di L. 48.000, a sensi degli articoli 87 lett. *a*), 80, 81, 83 e 90 del regolamento generale sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885. n. 3074.

Le offerte stese sopra carta da bollo da L. 2,40 e chiuse in buste dovranno presentarsi all'atto dell'incanto ed essere trasmesse per posta, in modo che pervengano il giorno precedente all'asta.

L'esperimento sarà dichiarato definitiva ancorchè siavi un solo concorrente (art. 10 regolamento).

I concorrenti dovranno cautare la propria offerta con un deposito del quinto del prezzo di appalto e cioè L. 9600.

Il contratto dovrà stipularsi a richiesta dell'Amministrazione non più tardi di 15 giorni da quello dell'incanto e in quel momento il deliberatario dovrà integrare il deposito provvisorio con quello definitivo fino a coprire il prezzo di deliberamento.

Saranno a carico dell'acquirente tutte le spese d'asta e quelle di registro, di compravendita, di bolli, volture, tasse, diritti di segreteria, inserzioni, ecc., per cui dovrà a parte versarsi la somma di L. 4500, salvo liquidazione a specifica da parte dell'ufficio di segreteria.

Il capitolato e gli atti relativi trovansi depositati nell'ufficio di segreteria ed ostensibili a chiunque aspirante nelle ore di ufficio.

Vicenza, 21 maggio 1923.

Il presidente
A. Navarotto.

14498 — A pagamento.

MINISTERO DELL'INTERNO

Regia prefettura di Ferrara

Avviso

per l'appalto della provvista e manutenzione degli effetti di casermaggio pei Reali carabinieri nella provincia di Ferrara, della durata di anni 9, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1932

Nel giorno di sabato 16 del mese di giugno dell'anno in corso, alle ore 10, nell'ufficio di questa prefettura, avanti il signor pre-

fetto o a chi per esso, si addiverrà ad un unico esperimento per l'incanto a deliberamento definitivo dell'appalto della provvista e manutenzione degli effetti di casermaggio pei reali carabinieri della provincia di Ferrara.

1. L'appalto avrà la durata di anni 9, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1932 e verrà regolato dalle norme del capitolato generale per la provvista e manutenzione degli effetti di casermaggio pei Reali carabinieri, T. U. 1922, e dalle condizioni speciali annesse.

2. L'asta avrà luogo in base al combinato disposto degli articoli 87 lett. A e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerta segreta, stesa in cifre od in tutte lettere, in carta da bollo da lire 2,40, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandola personalmente o facendola consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta; e l'aggiudicazione sarà definitiva al 1° incanto, anche nel caso che vi sia un solo offerente, purchè sia presentata offerta inferiore o eguale alla diaria fissata dal Ministero dell'interno.

3. Detta diaria è stabilita in L. 1 per giornata di presenza, col patto della revisione di essa nello interesse esclusivo dell'Amministrazione; ed il numero totale approssimativo, per tutta la durata dell'appalto, delle giornate di presenza dei militari dell'Arma viene previsto in 1.714.788, pari a presenze 190.532 annue.

4. Il valore totale approssimativo dell'appalto è in conseguenza calcolato in L. 1.714.788, salvo il ribasso d'asta.

5. Le offerte dovranno essere debitamente sottoscritte e suggellate, ed accompagnate dal certificato comprovante il fatto deposito, in contanti o in buoni del tesoro o in titoli del debito pubblico italiano al portatore valutati al corso di Borsa del giorno in cui il deposito viene eseguito presso una tesoreria provinciale del Regno, della somma di L. 5000, quale deposito provvisorio per l'ammissione all'asta.

6. La cauzione definitiva da presentarsi dall'aggiudicatario rimane fissata nella misura del 2 % dell'importo dell'appalto.

7. Per essere ammessi all appalto i concorrenti dovranno esibire a quest'Ufficio, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la gara, i seguenti documenti; oltre al deposito provvisorio di L. 5000, di cui è fatto più sopra cenno:

A) Certificato di moralità e penalità, di data non anteriore di tre mesi a quella fissata per l'incanto, rilasciati: il primo dall'autorità comunale del luogo di domicilio del concorrente, il secondo, dal presidente del tribunale civile e penale del luogo di nascita.

B) Certificato del presidente della Camera di commercio della Provincia ove il concorrente ha la sede principale dei propri affar, confermato dai prefetto della Provincia stessa, dal quale risulti che il concorrente possiede i mezzi e l'idoneità per adempiere agli obblighi dell'appalto.

8. Entro cinque giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, provando di avere effettuato il prescritto deposito cauzionale nella misura su indicata.

Qualora egli non si presenti entro detto termine, incorrerà nella perdita del deposito provvisorio che sarà incamerato a tutto profitto dell'Erario, e l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere alla sistemazione del servizio nel modo che riterrà più opportuno.

9. L'Amministrazione ha facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che questi possa reclamare indennità o rivalsa di sorta o pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

10. I concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione all'asta il loro preciso domicilio.

A quelli di essi che avranno presentato offerta senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito provvisorio a tergo della quietanza relativa.

A quelli invece che avessero fatto un deposito senza rendersi offerenti, verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte.

... Il capitolato generale di cui all'art. 1 del presente avviso, è visibile nella segreteria della Prefettura nei giorni e nelle ore d'ufficio.

12. Le spese tutte inerenti all'appalto, di stampa ed inserzioni dell'avviso d'asta, di bollo, di registro e copia, sono a carico dell'appaltatore, e per esse l'aggiudicatario dovrà fase un deposito di L. 35,000, salvo rendiconto.

Ferrara, 24 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto
delegato alla stipulazione dei contratti
dott. Renato Pascucci.

14510 — A credito.

N. 13.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 30 giugno 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia centrale e presso la prefettura di Massa, avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo Appalto dei lavori occorrenti per mantenere, durante il triennio 1° luglio 1923-30 giugno 1926, in istato di perfetta viabilità il tronco di strada nazionale n. 29, Pontremoli-Fornovo, compreso fra la stazione ferroviaria di Pontremoli ed il valico della Cisa, della lunghezza di metri 18.776,80 e per conservare le opere d'arte che lo corredano.

Importo presunto complessivo L. 215.596,11 di cui L. 214.021,11 soggetto a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n 13, e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti)

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 11 marzo 1923.

I due capitolati, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Massa nelle consuete ore d'ufficio.

Copie a stampa del capitolato speciale potranno aversi gratuitamente, facendone richiesta al Ministero (Sezione contratti).

L'appalto avrà la durata di anni 3 e cioè dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1926, salvo all'amministrazione la facoltà di prorogarne il termine di anno in anno fino a compiere un sessennio.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 22 giugno 1923 domanda in carta bollata da L. 2,40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o sotto-

Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi. nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'esecuzione o nella direzione di detti lavori

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti tra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b*, certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento.

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori. presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*)

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera *b*), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera *b*) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 10.000 se trattasi di Ditte e Società in genere e di L. 1600 se siano Cooperative o loro Consorzi, in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato, dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 20 per

cento dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 23 maggio 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

14485 — A credito

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 1 in Ruino - fraz. Pometo, che è assegnata alla 2ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a L. 1626,90, per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia compiuto alla data del presente avviso all'albo del suddetto Comune e dell'Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti, debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Pavia nel perentorio termine di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14452 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

E' aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 47, in Pavia, che è assegnata alla 2ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922 n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a lire 1021,35, per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le lire 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Pavia nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14453 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 4 in Cava Manara, che è assegnata alla 2ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a lire 1292,11 per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate da un anno nella Provincia compiuto alla data del presente avviso all'albo del suddetto Comune e dell'Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Pavia nel perentorio termine di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923

L'intendente
Fortichiari.

14454 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

E' aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 1 in Marcignago, che è assegnata alla 2ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a lire 2900,97 per cui l'investito, è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Pavia nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14455 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 1 in Bornasco, ch'è assegnata alla 2ª categoria.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a lire 2334,87 per cui l'investito, è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Pavia nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14456 — A credito.

AVVISO
per cambiamento di cognome

Tusco Vincenzo nato in Taranto il 26 maggio 1902, ove domicilia, con decreto in data 29 marzo corrente anno dal Ministero di grazia e giustizia è stato autorizzato a fare eseguire la pubblicazione della domanda con la quale si chiede che possa cambiare il cognome « Tusco » in quello di « Tacento ».

La presente pubblicazione viene fatta ai sensi dell'art. 121 del R. decreto 17 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile, affinchè chiunque crede di averne interesse faccia notificare i suoi reclami al Ministero suddetto a mezzo di uffiziale giudiziario entro quattro mesi dal giorno della presente pubblicazione.

Taranto, 15 maggio 1923.

Tusco Vincenzo.

14508 — A pagamento

(1ª pubblicazione).
R. tribunale civile e penale di Pavia

Estratto di provvedimento per assenza

Con provvedimento 14 maggio 1923 su istanza di Chiesa Carolina, di Pieve Porto Morone; il tribunale ha ordinato sommarie giurate informazioni da assumersi dal pretore di Corteolona a sensi dell'art. 23 C. C. e la pubblicazione del detto provvedimento all'oggetto di provvedere sulla domanda di dichiarazione d'assenza di Chiesa Carlo, fu Luigi, di Pieve Porto Morone, donde partì per Buenos Ayres, senza più dare notizie di sè dopo il 1918.

Pavia, 18 maggio 1923.

avv. Luigi Cremaschi.

14398 — A pagamento.